

2. L'aiuto è concesso all'organizzazione di produttori interessata solo per i quantitativi di prodotti di cui al paragrafo 1 che soddisfano le condizioni indicate dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

3. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione (1), relative all'applicazione del prezzo di ritiro comunitario e all'utilizzazione del margine di tolleranza previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, nel quadro del regime dei prezzi di ritiro, si applicano *mutatis mutandis* al regime dei prezzi di ritiro e di vendita previsto dall'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base.

4. La concessione dell'aiuto al riporto per i quantitativi ammissibili in applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che, per il prodotto o il gruppo di prodotti considerati, tutti i quantitativi messi in vendita dall'organizzazione di produttori o suoi membri nel corso della campagna di pesca siano stati precedentemente classificati conformemente alle norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento di base.

Articolo 3

1. Per poter beneficiare dell'aiuto al riporto i prodotti sono sottoposti entro 48 ore dal loro ritiro dal mercato a una o più delle operazioni di trasformazione previste dall'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento di base; queste operazioni possono essere effettuate dall'organizzazione di produttori interessata, o, entro lo stesso termine, da un'industria a cui l'organizzazione di produttori affida i prodotti.

Durante il periodo che precede le operazioni di trasformazione i prodotti devono essere immagazzinati in condizioni tali da garantire il loro mantenimento nella loro categoria di freschezza iniziale.

2. Fatte salve eventuali disposizioni nazionali o regole commerciali più restrittive applicate negli Stati membri, le differenti operazioni di trasformazione devono soddisfare almeno alle condizioni seguenti:

- a) il congelamento deve essere effettuato in impianti appropriati che permettano tra l'altro di raggiungere una temperatura di -18°C nella parte centrale del prodotto entro un termine massimo di cinque ore;
- b) la salatura deve essere effettuata mediante un trattamento che garantisca che il tenore di sale del prodotto trasformato sia almeno pari all'8 %;
- c) l'essiccazione deve essere effettuata in modo che il tenore di acqua del prodotto trasformato non superi il 40 %.

3. Ai fini della concessione dell'aiuto al riporto è ammesso, per la conservazione dei granchi, il collocamento dei prodotti vivi in vivai o in gabbie fisse adeguate,

(1) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

alimentati con acqua marina o acqua salata e riconosciuti dagli Stati membri.

Articolo 4

Possono beneficiare dell'aiuto al riporto solo i prodotti che, dopo essere stati trasformati in maniera definitiva, soddisfano alle seguenti condizioni minime:

1. di magazzinaggio:
 - a) per i prodotti congelati:
 - la durata del magazzinaggio non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data alla quale sono state ultimate le operazioni di trasformazione,
 - la temperatura di magazzinaggio non può essere superiore a -21°C ;
 - b) per i prodotti salati o essiccati, la durata del magazzinaggio non può essere inferiore a cinque giorni a decorrere dalla data alla quale sono terminate le operazioni di trasformazione;
 - c) per tutti i prodotti immagazzinati, l'identificazione ai fini del controllo dei quantitativi trasformati in provenienza dai quantitativi freschi corrispondenti deve essere garantita da un magazzinaggio e da una stampigliatura considerati appropriati dalle autorità competenti degli Stati membri;

2. di reimmissione sul mercato:

- a) per tutti i prodotti la reimmissione sul mercato è effettuata in partite omogenee per quanto riguarda la specie, la presentazione, l'imballaggio e, se del caso, il congelamento.

La reimmissione sul mercato è effettuata inoltre conformemente alle disposizioni in vigore in ciascuno Stato membro in materia di commercializzazione dei prodotti destinati al consumo umano.

- b) I prodotti conservati in vivaio o in gabbia sono reimmessi sul mercato in condizioni tali da non costituire un ostacolo al normale smercio della produzione in causa. I prodotti reimmessi sul mercato non possono più essere oggetto di una nuova operazione di magazzinaggio per beneficiare dell'aiuto.

Le organizzazioni di produttori interessate prendono le misure necessarie a tal fine, che possono prevedere un periodo minimo di magazzinaggio.

Articolo 5

1. L'importo dell'aiuto al riporto è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di pesca secondo la procedura prevista dall'articolo 32 del regolamento di base, sulla base delle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in causa, constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente, non tenendo conto delle spese più elevate. Tale importo, fissato per unità di peso, si riferisce al peso netto di ogni prodotto indicato nell'allegato I.